



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA


Ufficio 8

Viale Giorgio Ribotta, 5 – 00144 Roma

Ministero della Salute

DGPROGS

0020237-P-12/10/2022



530083699

r_emiro.Giunta - Prot. 13/10/2022.1047381.E

ASSESSORATI ALLA SALUTE DELLE REGIONI
LORO SEDI

ASSESSORATO ALLA SALUTE DELLA
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SEDE

ASSESSORATO ALLA SALUTE DELLA
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
SEDE

Oggetto: Nota informativa su assistenza sanitaria ai cittadini extracomunitari in Svizzera.

Il Reg. CE 1231/2010 estende l'applicazione dei regolamenti comunitari di sicurezza sociale ai cittadini di Stati terzi. L'Italia applica detto regolamento fin dalla sua entrata in vigore e quindi gli assistiti del nostro SSN sono coperti negli altri Stati membri anche se di cittadinanza extracomunitaria.

Ciò premesso, la Svizzera nel quadro dell'Accordo di libera circolazione concluso con la UE si è obbligata ad applicare i Reg. CE 883/2004 e Reg. CE 987/2009 ma non il citato Reg. CE 1231/2010.

Pertanto gli assistiti ASL se cittadini di Stati terzi non ricevono in Svizzera assistenza in forma diretta, cioè gli attestati di diritto italiani loro rilasciati (TEAM, S 1, S 2) non sono accettati in Svizzera.

Di conseguenza qualunque prestazione erogata in detto Stato la devono pagare interamente, salvo poi poterne chiedere il rimborso alla propria ASL (assistenza in forma indiretta) in virtù del fatto che, come detto, l'Italia è tenuta al rispetto del predetto Reg. CE 1231/2010.

Benché quanto sopra sia noto alle ASL in virtù di risalenti chiarimenti di quest'Ufficio ai referenti alla mobilità sanitaria internazionale, è opportuno ribadirlo perché abbiamo contezza che da parte Svizzera, erroneamente, è stata data sia pure episodicamente assistenza agli extracomunitari e che gli stessi successivamente siano stati oggetto di richieste di pagamento da parte delle istituzioni sanitarie svizzere.

Al riguardo, quest'Ufficio ha ritenuto di dover appurare con la Svizzera se effettivamente loro non applicano in nessun caso il Reg. CE 1231/2010 ai cittadini di Stati terzi.

In esito a tale verifica l'organismo di collegamento svizzero (BSV) ha **confermato che agli assistiti degli Stati membri, qualora di cittadinanza extracomunitaria, la Svizzera non accetta la TEAM, l' S 1 e l' S 2.**

Tanto si rappresenta per memoria e ulteriore precisazione.

La presente informativa viene inviata esclusivamente per posta elettronica certificata e sarà inserita sul Portale di questo Ministero nella sezione "Se parto per" dedicata alla Svizzera.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

dott. Stefano Corusso



Referente:

Dott. Alessio Nardini - Direttore Uff. 8°

DG/PROG

a.nardini@sanita.it

tel. 5219

